



L'IVA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Venerdì 22 Giugno 2012 - Trieste

ZONE FRANCHE COMUNITARIE		PUNTI FRANCHI DI TRIESTE		
<p>La zona franca comunitaria è una destinazione doganale (art. 4 co. 15 lett. b) Normativa: art. 166-181 Reg.to CE 2913/92; artt.799-814 Reg.to 2454/93</p>		<p>I punti franchi di Trieste sono territori extradoganali Normativa: R.D. 1356/22; Decreto Min.le n.1693/25; Allegato VIII del Trattato di Pace 10.02.1947; Decr. Comm.le n.29/53; Decr. Comm.le n.53/59; Disposizioni di servizio dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Trieste n. 65 N.S. dd.26.08.99</p>		
<p>1. Costituzione zona/punto franco.</p>	<p>Fanno parte del territorio doganale della Comunità ma in esse le merci sono soggette a particolare status.</p> <p>Sono gli Stati membri che destinano alcune parti del territorio doganale a Zona franca</p> <p>Sono zone intercluse.</p> <p>Qualsiasi costruzione è subordinata ad autorizzazione doganale.</p> <p>Può essere chiesta da chiunque. L’organo competente è l’Agenzia delle Dogane</p>	<p>Art. 166 Reg.to 2913/92 Art. 166 del Codice Doganale Comunitario: <i>Le zone franche ed i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso in cui:</i> <i>a)le merci non comunitarie sono considerate, per l’applicazione dei dazi all’importazione e delle misure di politica commerciale all’importazione come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;</i> <i>b)le merci comunitarie per le quali una normativa doganale specifica lo preveda, beneficino, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea di massima alla loro esportazione</i></p> <p>Art. 167 Reg.to 2913/92 <i>Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco sono approvati dagli Stati membri. Le zone franche sono intercluse ad eccezione di quelle designate a norma dell’art. 168 Bis (zone franche nelle quali si applicano i controlli secondo le modalità del regime di deposito doganale). Gli stati membri stabiliscono i punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco</i> <i>La costruzione, in una zona franca di qualsiasi immobile è subordinata a un’autorizzazione preventiva dell’autorità doganale</i></p> <p>Art. 800 Reg.to 2454/93: <i>La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in Zona Franca o la costituzione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona alle Autorità designate a tale scopo dagli Stati membri</i></p>	<p>Sono stati istituiti dal Trattato di Pace del 1947.</p> <p>È prevista la facoltà di estendere i punti franchi. Autorità competente: Consiglio del Governo oggi Prefetto (art.70 L. Cost. n.1/63 “I poteri di amministrazione del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione”</p>	<p>Art. 3 1° comma All. VIII : <i>la zona del Porto Franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste entro i loro confini del 1939</i> Art. 1 Decreto Comm. 29/53 “E’ mantenuto nel porto di Trieste il “Porto Franco” costituito dai seguenti Punti Franchi esistenti nel 1939: 1. Punto franco vecchio coi moli da 0 a IV; 2. Punto franco nuovo coi moli V e VI</p> <p>Art. 3. 4 ° co. All. VIII “<i>Nel caso in cui sia necessario di allargare l’area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto franco con decisione del Consiglio del Governo e con l’approvazione dell’Assemblea popolare</i>” Art. 16 Decr. Comm. 29/55 “ <i>L’area del “Porto Franco” potrà essere estesa, qualora ciò sia ritenuto necessario nell’interesse del traffico e dello sviluppo economico del porto</i>” Osservazioni: Gli ampliamenti dell’area del Porto franco sono stati disposti con vari atti normativi: ordini del Governo militare alleato, Decreti del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste (n.29/55; n. 53/59; 4/62) Si è provveduto anche a sospensioni del regime di Punto Franco ad opera del Commissario del Governo del FVG (da ultimo prot.n.19/-107/2007 dd.18.07.07). In mancanza di indicazioni, si ritiene che chiunque possa chiedere la sospensione.</p>
<p>2. Accesso delle persone e mezzi di trasporto</p>	<p>L’accesso di persone e mezzi può essere condizionato da nulla osta della Dogana. Gli stessi possono essere soggetti a controlli</p>	<p>Art. 168 Reg.to CE 2913/92 1.<i>I Limiti e i punti di entrata e do uscite delle zone franche, scuse quelle designate a norma dell’art. 168 bis e dei depositi franchi sono sottoposti alla vigilanza delle autorità doganali</i> 2 <i>Le persone e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca possono essere soggette a controllo doganale.:</i> 3 <i>L’accesso può essere vietato a persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l’osservanza delle disposizioni del codice doganale comunitario.</i></p> <p>Art. 805 Reg.to 2454/3 <i>La recinzione che delimita la zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell’autorità doganale dall’esterno per escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa.</i> <i>Il primo comma si applica in quanto possibile anche ai depositi franchi</i> <i>La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire una adeguata sorveglianza</i></p>	<p>È il Capo della Circonscrizione doganale che stabilisce gli orari di apertura e chiusura del punto franco. La dogana vigila ai varchi o anche all’interno per le merci spedite tramite ferrovia</p> <p>Possono accedere solo le persone che esercitano all’interno del Punto franco una attività legittima</p>	<p>Art. 4 D.M. 1693/25 <i>Spetta al Capo della Circonscrizione doganale di stabilire, d’accordo col Comando della R. Guardia di Finanza ed osservate le modalità prescritte dall’art. 5 del regolamento doganale, quali varchi dei Punti franchi devono essere lasciati aperti al transito delle persone, delle vetture e dei veicoli vuoti, quali siano da destinarsi al passaggio delle merci in entrata e in uscita e l’orario di apertura e chiusura dei varchi stessi.</i> <i>Per le visite che fosse necessario di eseguire sulle persone debbono osservarsi le prescrizioni dell’art. 46, ultimo comma del regolamento doganale</i></p> <p>Art. 11 Allegato VIII : <i>L’entrata e l’uscita di tutte le persone in e dal Porto Franco sarà sottoposta a quelle norme che verranno stabilite dalle autorità del Territorio Libero. Tali norme tuttavia saranno formulate in</i></p>

		<p>da parte della autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità.</p>	<p>Non sono ammessi i venditori ambulanti</p>	<p>modo da non intralciare eccessivamente l'entrata e l'uscita dal Porto Franco di cittadini di qualunque Stato, i quali esercitano un'attività legittima nella zona del Porto Franco”</p> <p>Articolo 3 decr. Comm. n. 29/55 <i>Le persone di qualunque nazionalità che esplicano nelle zone del porto franco un'attività legittima possono liberamente circolare all'entrata ed all'uscita del “porto franco” salva l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.</i></p> <p>Art.5 D.M. n.1693/25 <i>E' vietato l'ingresso nei punti franchi ai venditori ambulanti.</i></p> <p>Osservazioni: l'accesso delle persone nel punto franco di Trieste è condizionato all'esercizio di una attività legittima. In assenza di esplicita indicazione, si presuma che sia legittima una attività autorizzata dalla Dogana o dall'Autorità portuale. L'art.15 del D.M. 1693/25 impone alle Amministrazioni dei Punti Franchi l'obbligo “ di notificare al Capo della Circostrizione doganale e al competente Comando della R. Guardia di Finanza le persone alle quali abbiano concesso in affitto spazi, locali o magazzini entro il recinto franco, l'ubicazione di essi o l'uso al quale sono ordinariamente destinati”</p>
Garanzie	<p>Art.166 Reg.to 2913/92 Circ.3/D dd.21.01.05</p>	<p>“L'art. 166 del c.d.c. stabilisce, tra l'altro, che le zone franche e i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità. Da ciò discende che la movimentazione delle merci deve essere effettuata alle stesse condizioni economiche del resto del territorio comunitario.Pertanto, le merci ivi collocate circolano “in sospensione” dei diritti doganali e, in materia di garanzia, sono soggette alle disposizioni comunitarie/ nazionali che si applicano ai suddetti regimi doganali sospensivi, come sopra illustrate.”</p> <p>Osservazioni: Nella zona franca di tipo I, essendo zona interclusa, non vi sarà deposito di garanzia. Nella zona franca di tipo II , trovano applicazione le norme sul deposito doganale</p>	<p>Non vi è deposito di garanzia</p>	<p>I punti franchi di Trieste sono interclusi</p>

<p>3.Controllo delle merci</p>	<p>E' possibile il controllo delle merci. L'autorità doganale esercita discrezionalmente tale potere.</p> <p>Il potere di controllo si manifesta attraverso due modalità: controllo di tipo I e controllo di tipo II</p>	<p>Art. 168 4° co. Reg.to Ce 2913/92: <i>L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco o che vi vengano depositate o che ne escano. Per consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'Autorità Doganale</i></p> <p>Art 799 Reg.to 2454/93: <i>Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) "controllo di tipo I": le modalità di controllo basate principalmente sull'esistenza di una recinzione b) "controllo di tipo II": le modalità di controllo basate principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime di deposito doganale c) "operatore": chiunque effettui operazioni di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto delle merci in una zona franca o deposito franco" <p>Sezione II – Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità di controllo di tipo I e sui depositi franchi (artt.805-812) - Art. 805 Reg.to 2454/3: <i>La recinzione che delimita la zona franca deve essere idonea a facilitare la sorveglianza dell'autorità doganale dall'esterno per escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa. Il primo comma si applica in quanto possibile anche ai depositi franchi La zona esterna contigua alla recinzione deve consentire una adeguata sorveglianza da parte della autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità</i> <i>Art.806. sono elencate le informazioni che deve riportare la contabilità di magazzino</i> <i>Art.807. regime dei prodotti nella perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale.</i> <i>Art.808.</i></p> <p>Sezione III - Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II (artt.813-814) - Art.813 Reg.to 2454/93 <i>Salvo il disposto della sezione I e dell'art. 814, le disposizioni sul regime del deposito doganale si applicano alla zona franca soggetta a controllo di tipo II..</i></p>	<p>Non è previsto controllo in relazione all'attività di imbarco/sbarco e trasbordo di materiali e merci, deposito, contrattazione, manipolazione per merci estere.</p> <p>I controlli sono previsti solo per merci che siano nazionali (comunitarie), nazionalizzate e merci soggette alle speciali prescrizioni degli art 7 e 8 del D.M. 1693/23 (generi di monopolio armi e articoli tascabili).</p> <p>Le autorità doganali hanno il potere di individuare i tipi di controllo e di stabilirne le modalità</p>	<p>Art. 11 c. 1 D..M. n.1693/25 <i>Salvo la vigilanza che è da esercitarsi sulle operazioni di imbarco e sbarco delle merci nazionali o nazionalizzate e delle merci soggette alle speciali prescrizioni degli articoli 7 e 8, lo sbarco e l'imbarco delle merci nei punti franchi avviene senza ingerenza delle autorità doganali. Rimane fermo, però l'obbligo dei capitani di essere muniti del manifesto di carico tanto in arrivo che in partenza, come rimangono applicabili anche ai bastimenti approdati nei punti franchi e che ne partono, le disposizioni degli artt. 24 e 32 della legge doganale vigente. Tuttavia, agli effetti dell'art.32 ultimo comma della legge stessa e dell'art. 139 del relativo regolamento, l'obbligo di rendere conto delle merci manifestate, si considera adempiuto da parte del capitano quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco, o trasbordo, nel recinto del Punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo risultino non destinate a rimanere a bordo. All'uopo la dogana avrà sempre il diritto di eseguire i riscontri opportuni sulle operazioni anzidette e le amministrazioni esercenti i Punti franchi si presteranno a fornire alla Dogana le notizie che hanno sulle suddette merci. Agli effetti delle disposizioni di cui sopra i bastimenti provenienti dai punti franchi di Trieste e di Fiume sono considerati presso gli altri porti del Regno come provenienti direttamente dall'estero, tenuta presente in ogni caso la disposizione dell'art. 25 1° comma della legge doganale.</i></p> <p>Art. 4 1° co. Decr. Comm. n.29/55 "Il Porto franco è considerato fuori dalla linea doganale ed in esso, salvo le limitazioni di cui all'articolo seguente, si possono compiere in <u>completa libertà da ogni vincolo doganale</u>, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci; al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale".</p> <p>Osservazioni: la stesso contenuto normativo è previsto nell'art. 2 Decr. Comm. 53/59 relativo all'istituzione del punto franco nel Porto Industriale</p> <p>Art. 14 D.M. n.1693/25 : <i>E' data facoltà al Capo della Circostrizione doganale di stabilire quali altre operazioni di verifica, oltre a quelle sopra indicate, possono essere compiute nell'interno del punto franco, sia nei magazzini privati sia sulle banchine sia negli spazi e magazzini comuni.</i></p> <p>L'uscita delle merci comunitarie dal territorio comunitario si deve considerare avvenuta al momento del passaggio dei varchi e l'introduzione di merci comunitarie nei punti Franchi dovrebbe considerarsi operazione di esportazione non imponibile IVA.</p> <p>osservazioni: 1. Il potere di regolamentazione è stato esercitato con la redazione delle "Disposizioni di servizio relative al movimento, alle manipolazioni e alle trasformazioni delle merci nei Punti Franchi del porto di Trieste" (n.65/99)</p>
---------------------------------------	--	---	--	---

			<p>Orientamenti giurisprudenziali in ordine al potere dell'Agenzia delle dogane di effettuare i controlli nei Punti Franchi di Trieste</p>	<p>La giurisprudenza locale ha sempre confermato i principi della extradoganalità dei punti franchi del Porto di Trieste:</p> <p>a) Sent. Trib.TS n.837/79 Nel 1979 il Tribunale penale di Trieste in un caso di contrabbando, ebbe a sostenere l'attuale vigenza del decreto n. 29 del 19.01.55 del Commissario del Governo</p> <p>b) Parere C.d.S. n.59/96, dopo aver ritenuto che le norme del Dlg C.P.S. n.1430/47 - in esecuzione del trattato di pace di Parigi siano i "referenti normativi primari per il Porto Franco di Trieste", esclude che sulle operazioni di sbarco e imbarco delle merci nel Porto Franco siano ammissibili "dazi doganali" o altri gravami essendo dovuti solo quelle tasse portuali che sono il corrispettivo dei servizi prestati.</p> <p>c) Trib. TS – sez. penale -, ordinanza dd.7.6.96: Ed invero, deve innanzitutto al riguardo osservare che il Porto di Trieste deve essere considerato non già come autonomo territorio internazionale (quale sarebbe stato solo il TLT), bensì come territorio extradoganale, compreso tra la linea doganale ed il confine politico dello Stato italiano"</p> <p>d). Trib. TS sez. civile – ordinanza 13.5.97 "Caso Crosbow": "Ai punti franchi di Trieste si applica la disciplina prevista dal Trattato di pace di Parigi del 10.2.47 (Allegato VIII) così come confermato dal Memorandum di intesa di Londra del 5 Ottobre 1954 (par.5), con la conseguenza che le operazioni portuali svolte in dette aree possono avvenire senza ingerenza delle autorità doganali."</p> <p>Il giudice provvide alla trasmissione degli atti alla C.d.G. sollevando una questione pregiudiziale, ma la Corte non ebbe mai a pronunciarsi perché la causa fu cancellata dal ruolo.</p> <p>In quest'occasione il Dipartimento delle Dogane e II. – prot.4382/97 invitava la direzione di Trieste a volersi attenere nel caso Crosbow, "come in possibili analoghi casi che dovessero verificarsi, all'orientamento espresso del Tribunale di Trieste, che ha ritenuto ancora vigente, per i Punti franchi di Trieste, la normativa speciale anteriore al Trattato di Roma"</p> <p>Sent. nn. 688/4/99 e 689/4/99 CTR TS</p> <p>Anche la Commissione Tributaria di Trieste in due casi analoghi ha sostenuto che "il regime speciale dei Punti franchi di Trieste prevale sulla normativa comunitaria, per effetto dell'art. 234 del Trattato di Roma...omissis"Ed ancora " l'art. 234 del Trattato di Roma deve essere dunque interpretato nel senso che tutti i paesi contraenti del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del C.P.S. 28 Novembre 1947 n. 1430, sono obbligati a riconoscere il regime speciale dei punti franchi triestini.Inoltre, che, di conseguenza, le norme che lo Stato italiano ha emanato in ottemperanza a tali obblighi per disciplinarne tale regime, prevalgono sulla normativa comunitaria in materia di zone franche".</p> <p>e). Trib. di TS sez. penale ord. 16.12.04 "la particolare condizione giuridica dei Punti franchi del Porto di Trieste determinerebbe una limitazione della potestà giurisdizionale dello</p>
--	--	--	--	--

				Stato italiano in tali aree, insussistente per le merci in transito, provenienti da paese estero e dirette in altro paese. Il sequestro dovrebbe quindi essere annullato per carenza di giurisdizione, sollevato con riferimento al Punto Franco di Trieste, asserito luogo non soggetti al controllo doganale italiano”
4. Reg.to CE n. 1875/06	Si modifica il C.D.C..al fine di rafforzare la sicurezza delle merci in entrata e in uscita dal territorio comunitario.	A partire dal 1 Luglio 2009 verranno introdotte misure che “ <i>devono portare a migliori e più rapidi controlli doganali mirati e consistono in un’analisi dei rischi e nello scambio elettronico delle pertinenti informazioni tra le autorità doganali e tra dette autorità e la Commissione nell’ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, nell’obbligo di presentare informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, e nella concessione della qualifica di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici affidabili che soddisfano determinati criteri e che fruiscono delle semplificazioni previste dalle norme doganali e/o di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli dogana i – (considerata n.1 Reg.to 1875/06) .</i> Osservazioni: 1. alla base del controllo di sicurezza vi è un’analisi dei rischi sulla scorta dei dati contenuti nella dichiarazione sommaria. 2. in seguito all’entrata in vigore del Reg.to CE 1875/06, l’Agenzia delle Dogane ha impartito relative istruzioni: prot.1434/ dd. 03.05.07 – Area centrale gestione Tributi; prot.5222 dd.02.08.07 Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione.	Art. 11 c. 1 D.M. n.1693/25 (cfr. punto precedente)	Osservazioni: 1. Dalla lettura di tale articolo non sembra che alla Dogana sia preclusa la possibilità di controllare quanto descritto nei manifesti 2. Secondo gli operatori triestini le nuove disposizioni comunitarie sarebbero in contrasto con il regime di Punto franco del Porto di Trieste non essendo possibile effettuare alcun controllo doganale su merci estere. 3. A Trieste non vengono presentate dichiarazioni sommarie. 4. La normativa comunitaria non definisce cosa si intende per “controllo di sicurezza” 5. Nella prospettiva di un porto concorrenziale la mancanza di controlli di sicurezza, potrebbe comportare per il porto una distorsione di traffico a proprio discapito. 6. La merce proveniente dal Porto di Trieste potrebbe essere per tale motivo respinta in altri porti. 7. Gli operatori commerciali potrebbero preferire altri porti in cui vengono effettuati tali controlli. 8. Le ditte e gli spedizionieri doganali locali non godrebbero dello status di AEO (operatori economici autorizzati) 9.Trieste potrebbe però costituire un hub portuale di transhipping in cui grazie ai fondali profondi potrebbero attraccare le grandi navi oceaniche. L’assenza di controlli allo sbarco/imbarco delle merci estere potrebbe velocizzarne lo smistamento, mentre i controlli potrebbero essere demandati ai porti di destinazione.
5. Merci che possono essere introdotte	Sono ammesse sia merci comunitarie che non comunitarie	Art. 169 Reg.to Ce 2913/92 : <i>Possono essere collocate in una zona franca o in un deposito franco merci non comunitarie e merci comunitarie.</i> <i>Tuttavia l’autorità doganale può esigere che le merci pericolose, che potrebbero alterare le altre merci o richiedono, per altri motivi, particolari installazioni, siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle</i>	Sono ammesse sia merci comunitarie che non comunitarie Per le merci nazionali e comunitarie vale l’art.10 D.M. 1693/25	Art. 1 D.M. 1693/25: <i>I punti franchi di Trieste e il punto franco di Fiume sono considerati fuori dalla liena doganale.</i> <i>Le merci estere che vi sono introdotte si considerano definitivamente uscite dallo Stato e rimangono a libera disposizione del commercio, salvo le limitazione degli articoli seguenti.</i> <i>Le merci nazionali o nazionalizzate si considerano definitivamente esportate e sono assimilate a tutti gli effetti alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi indicati all’art.10</i> Art.4 decr. Comm. n. 29/55 <i>Il Porto franco è considerato fuori dalla linea doganale ed in esso, salvo le limitazioni di cui all’articolo seguente, si possono compiere in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci; al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale”.</i> <i>Le merci estere introdotte nel “Porto franco” possono essere liberamente rispedite in transito previe le formalità strettamente</i>

				<p>necessarie a garantire la regolarità dei trasporti attraverso il territorio doganale per le spedizioni via terra e salva l'osservanza delle disposizioni relative al transito estranee al regime doganale di porto franco.</p> <p>Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nel "porto franco" sono considerate agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che, a richiesta degli interessati, non siano assoggettate a vigilanza doganale per mantenerne la nazionalità.</p> <p>Osservazioni Dello stesso tenore è l' art. 2 Decr. Comm. n. 53/59 relativo al Punto Franco industriale</p> <p>Art.10 D.M. 1693/25 : "Di regola le merci nazionali o nazionalizzate non sono ammesse nei Punti franchi se non in seguito a regolare operazione doganale di uscita. Possono però esservi introdotte senza che perdano la propria nazionalità, le merci nazionali o nazionalizzate che siano destinate ad essere rispedito in cabottaggio o in esportazione e quelle sbarcate da bastimenti in cabotaggio, a condizione che siano sottoposte a continua vigilanza doganale. Over però la loro giacenza nei magazzini di primo sbarco o sui carri ferroviari avesse a prolungarsi oltre il terzo giorno senza che sia eseguita l'operazione di imbarco, di reingresso o di esportazione, le merci debbono essere introdotte in appositi magazzini approvati dalla dogana di cui l'amministrazione del punto franco abbia la diretta gestione. A questi magazzini sono applicabili le disposizioni della legge e del regolamento doganale relative ai depositi doganali privati, compreso l'obbligo di dar cauzione se le merci depositate sono soggette a dazio di esportazione. Salvo i casi previsti dal presente articolo non sono ammesse per i Punti Franchi le operazioni di semplice deposito nei magazzini anzidetti e di circolazione per merci nazionali o nazionalizzate se non con speciale autorizzazione del capo della Circostrizione."</p>
<p>6.Formalità previste per l'introduzione delle merci</p>		<p>Art. 170 Reg.to 2913/92 L'entrata delle merci in una zona franca non comporta né la loro presentazione alla autorità doganale, né il deposito di una dichiarazione in Dogana. Devono essere presentate all'autorità doganale e formare oggetto delle formalità doganali previste soltanto le merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che siano vincolate ad un regime doganale e la cui entrata in una zona franca o in deposito franco comporti l'appuramento del predetto regime; tuttavia una siffatta presentazione non è necessaria se, nell'ambito del regime doganale considerato, è ammessa una dispensa dall'obbligo di presentare le merci; b) che hanno formato oggetto di decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione che autorizza il collocamento della merce in zona franca o in un deposito franco c) che beneficiano di misure di cui all'art. 166, lett.b) (connesse alla loro esportazione) 	<p>Art 4 del Decr. comm. n. 29/55 (cfr. punto n.5)</p> <p>Disposizioni di servizio n.64/99</p>	<p>In sostanza l'entrata delle merci in punto franco non comporta né la loro presentazione alla autorità doganale, né il deposito di una dichiarazione in Dogana salvo per le merci</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che siano vincolate ad un regime doganale la cui entrata in porto franco comporti l'appuramento di detto regime (T1 – TIR, CIM) b) che abbiano formato oggetto di decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione che autorizza il collocamento della merce in porto franco c) che beneficino di misure connesse alla loro esportazione <p>Osservazioni: Nei Punti franchi di Trieste insistono i magazzini vigilati . In caso di autorizzazione all'esercizio del magazzino vigilato, la</p>

		<p><i>L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione siano segnalate all'ufficio delle dogane.</i></p> <p><i>Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci collocate in una zona franca o deposito franco</i></p>		<p>Dogana prevede come sistema di controllo il riconoscimento della contabilità materia.</p> <p>Viene mutuato dal diritto doganale comunitario un istituto tipico del deposito doganale.</p> <p>Si contemperano così le esigenze di controllo previste dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria.</p> <p>Essendo siti in zona franca interclusa, non sono soggetti alla prestazione di garanzia per le risorse proprie.</p> <p>Anche per l'IVA non è richiesta la garanzia: l'art.50 bis D.lvo 331/93 ha assimilato i depositi IVA ai depositi doganali.</p> <p>Pertanto, per effetto di una applicazione estensiva di tale norma, ai magazzini vigilati del punto franco di Trieste (che insistono in zona interclusa) a cui è riconosciuta la contabilità materia, è applicato l'art. 50 bis. Come tali non è richiesta la garanzia per l'IVA.</p>
7. Durata della permanenza	Non vi sono limitazioni	<p>Art. 171 Reg.to CE 2913/92:</p> <p><i>La permanenza di una merce in zona franca non è soggetta ad alcuna limitazione. Per talune merci di cui all'art. 166 lett. b), contemplate dalla politica agricola comune, possono essere stabiliti termini particolari secondo la procedura del comitato</i></p>	Non vi sono limitazioni temporali	Non è prevista nella legislazione relativa ai P.F. di Trieste alcuna limitazione temporale per la giacenza delle merci
8. Attività ammesse	E' possibile esercitare qualsiasi attività industriale commerciale o di prestazione di servizi previa notifica alla P.A.	<p>Art. 172 reg.to CE 2913/92:</p> <p><i>1. Alle condizioni previste dal presente codice, in una zona franca o in deposito franco, è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale, commerciale o prestazione di servizi. L'esercizio di tali attività è preliminarmente notificato alla Autorità Doganale .</i></p> <p><i>2. L'autorità doganale può disporre taluni divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 1, tenuto conto della qualità delle merci o di esigenze di sorveglianza doganale.</i></p> <p><i>3 . L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca o deposito franco alle persone che non offrono garanzie necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente codice</i></p> <p>Art. 803 Reg.to 2454/93:</p> <p><i>1. L'esercizio delle attività di un operatore è subordinato al riconoscimento da parte dell'autorità doganali della contabilità di magazzino previsto dai seguenti articoli del codice:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 176 nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo I o di un deposito franco; - dall'art.105, nel caso di una zona franca sottoposta a modalità di controllo di tipo II <p><i>2. Il riconoscimento è rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche o depositi franchi.</i></p>	Si possono compiere in completa libertà da ogni vincolo doganale tutte le operazioni inerenti la contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale delle merci	<p>- Art. 4, comma 1 del Decr. Comm. n. 29/55 (cfr. punto 5)</p> <p>-Art. 8 Decr. Comm. n. 29/55</p> <p><i>E' confermato l'esercizio nel "porto franco" delle attività esistenti alla data del presente decreto. Il loro ampliamento e l'impianto di nuove attività industriali è subordinato a speciale autorizzazione da concedersi sentito il Ministri delle Finanze e le altre Amministrazioni interessate</i></p> <p>- disposizioni di servizio n.64/99</p> <p>Per il Punto franco Industriale:</p> <p>1. Art. 8 Decr. Comm. n. 53/1959 contiene la medesima disposizione per il Punto Franco Industriale dell'art. Art. 8 Decr. Comm. n. 29/55</p> <p>2. Circolare Ministeriale prot. 550/VIII del 3.4.1970 per il P.F.I.</p> <p>3. Disposizioni di servizio n. 60/76 per il P.F.I.</p> <p>Osservazioni: dalla comparazione dei due dettati normativi sembra che nella zona franca comunitaria il rispetto della normativa prevista è di per sé una autorizzazione all'avvio delle attività, previo notifica dell'avvio della stessa alla Dogana. E' simile alla procedura che è oggi è prevista dalla L.241/90 all'art. 19 – cd. DIA (dichiarazione di inizio attività)</p> <p>Come nella DIA, l'Autorità doganale interviene a limitare l'attività solo in determinate circostanze. Nel Punto franco di Trieste, invece, è necessaria una vera e propria autorizzazione preceduta da una serie di consultazioni tra Ministeri competenti. Questa procedura risulta evidentemente più complessa e lunga.</p>

<p>9. Operazioni ammesse durante la permanenza in regime di zona franca</p>	<p>L'art. 173 del Reg.to Ce 2913/92 elenca una serie di operazioni da effettuarsi su merci non comunitarie</p>	<p>Art. 173 del Reg.to Ce 2913/92 : Le merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco possono, durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco: a) essere immesse in libera pratica, alle condizioni previste dal regime considerato e dall'articolo 178; b) formare oggetto, senza alcuna autorizzazione, delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 109, paragrafo 1; c) essere vincolate al regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste da tale regime. Tuttavia, le operazioni di perfezionamento effettuate nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo, nelle zone franche delle isole Canarie, delle Azzorre, di Madera e dei dipartimenti d'oltremare non sono soggette alle condizioni economiche. Ciò nonostante, per quanto riguarda il vecchio porto franco di Amburgo, se in un determinato settore economico, le condizioni di concorrenza risultano pregiudicate nella Comunità per effetto di tale deroga, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare condizioni economiche all'attività economica corrispondente esercitata nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo; d) essere vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale alle condizioni previste da tale regime; e) essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea alle condizioni previste da tale regime; f) essere abbandonate conformemente all'articolo 182; g) essere distrutte, sempre che l'interessato fornisca all'autorità doganale tutte le informazioni che questa ritenga utili. Quando le merci sono vincolate ad uno dei regimi di cui alle lettere c), d) o e), gli Stati membri possono, nella misura necessaria per tener conto delle condizioni di funzionamento e di controllo doganale delle zone franche o dei depositi franchi, adeguare le modalità di controllo previste in materia.</p>	<p>Art. 1 D.M. n.1639/25 (cfr. punto 5) Art. 4, 1°co. Decr. Comm. n. 29/1955 (cfr. punto 5) Art. 8 del Decreto n. 29/1955 (cfr. punto n.8) Art. 2 Decr. Comm. 53/59 Circolare Ministeriale prot. 550/VIII del 3.4.1970 Disposizioni di servizio n. 64/99 Disposizioni di servizio n. 60/76 per il P.F.I.</p>	<p>Le merci non comunitarie collocate in punto franco possono, durante la loro permanenza: a) essere rispedite in transito (estero per estero) b) essere collocate in magazzini vigilati (deposito) c) essere immesse in libera pratica d) formare oggetto, senza alcuna autorizzazione, di manipolazioni usuali e) essere vincolate ad un regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste da tale regime f) essere vincolate ad un regime di trasformazione sotto controllo doganale alle condizioni previste da tale regime g) essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea alle condizioni previste per tale regime h) essere abbandonate alle condizioni previste dal codice i) essere distrutte La trasformazione delle merci collocate in punto franco e la loro successiva destinazione sono disciplinate dalla circolare Ministeriale prot. 550/VIII del 3.4.1970 Le merci di Paesi terzi possono essere messe in libera pratica per una parte o per la totalità della partita</p>
<p>10. Consumo delle merci</p>	<p>Non ammesso</p>	<p>Art. 175 Reg.to CE 2913/92 <i>“Quando non si applichino gli articoli 173 e 174 le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 166, lettera b), non possono essere consumate o utilizzate nelle zone franche o nei depositi franchi.</i> 2. <i>Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale. In tal caso, non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.</i> È tuttavia necessaria una dichiarazione quando dette merci debbano essere imputate ad un contingente o ad un massimale. “</p>	<p>Non ammesso</p>	<p>Art. 5, lettera a) del Decreto 29/1955 <i>Il carattere extraterritoriale dei Punti franchi non si estende:</i> a) <i>alle merci estere quando ne sia fatto uso e consumo nell'ambito del “porto franco”;</i> b) <i>ai materiali di impianto, di esercizio e di arredamento</i> Art. 4, lettera a) decreto 53/1959: Il carattere extradoganale del punto franco non si estende: c) <i>alle merci estere quando ne sia fatto uso e consumo nell'ambito del “punto franco” salvo quanto disposto dal precedente articolo;</i> d) <i>ai materiali di impianto, di esercizio e di arredamento</i> [...]</p>
<p>11. Contabilità di magazzino</p>	<p>Chiunque eserciti una attività di magazzino, lavorazione o</p>	<p>Art. 176 Reg.to CE 2913/92</p>	<p>Non prevista. Non vi è l'obbligo della tenuta della contabilità</p>	

	trasformazione, acquisto o vendita di merci in una zona franca è obbligato a tenere una contabilità approvata dalla Autorità Doganale di magazzino	<p>1. <i>Chiunque eserciti un'attività di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, oppure di vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità di magazzino nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della predetta persona le merci devono essere iscritte negli appositi registri. Tale contabilità di magazzino deve consentire all'autorità doganale d'individuare le merci e di seguirne gli spostamenti.</i></p> <p>2. <i>In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte di detto trasbordo.</i></p>	<p>approvata preventivamente dalla autorità doganale.</p> <p>A decorrere dal 1.9.1999, con Disposizione di servizio relativa ai punti franchi del porto di Trieste, la Circostrizione Doganale di Trieste ha introdotto la tenuta della contabilità di magazzino prevista dall'art. 176 del Reg. CEE n. 2454/93(DAC) in tutti i casi in cui è previsto un controllo doganale.</p>	Art. 12 della Disposizione di servizio relativa al movimento delle merci nei punti franchi.
12. Applicazione delle misure di politica commerciale	Si applicano all'atto della introduzione nel territorio doganale della Comunità	Art. 808 Reg.to 2454/93: <i>Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco solo se relative all'introduzione delle merci della comunità</i>	Si applicano all'atto della introduzione nel territorio doganale della Comunità.	Art. 5 punto 3 del Trattato di pace di Parigi del 10 Febbraio 1947 <i>Per quanto i riferisce tuttavia alle merci importate attraverso il Porto Franco, per essere consumate entro il Territorio Libero o alle merci esportate dal Territorio Libero attraverso il Porto Franco, saranno applicate le relative leggi e regolamenti in vigore nel Territorio Libero</i> Osservazioni : Inapplicabilità alle merci da trasformare nel punto franco del vincolo delle condizioni economiche
12. Depositi di approvvigionamento	Può essere istituito	Art. 810 Reg.to 2454/93 In una zona franca o in un deposito franco può essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'art. 40 del reg.to CE n. 800/99	Può essere istituito	Art. 4 del Decreto 29/1955 (cfr. punto n.5)
13. Libertà di bandiera	Non prevista		Le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi godono, senza restrizione, del diritto di accesso al porto franco....	Art. 5, punto 1 Allegato VIII, del Trattato di pace di Parigi 1947. <i>Le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e la scarica sia di merci in transito che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti</i> Art. 6 Decr. Comm. n. 29/55 – art 6 Decr. Comm. 53/59 <i>Le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi sono ammesse a fruire degli impianti e dei servizi del porto franco nonché delle franchigie doganali previste dall'art. 2 senza alcuna discriminazione relativa alla bandiera delle navi od all'origine, destinazione o proprietà delle merci anche in ordine alla percezione dei diritti portuali e dei corrispettivi dei servizi</i>
14. Tasse Portuali			In misura ridotta, in applicazione Trattato Pace Parigi e decreti comm. n. 29/1955 e 53/1959	Decreto Interministeriale n. 339 del 5.9.1989 Marina Mercantile
15. Trasporti			Libertà di transito alle merci trasportate per ferrovia o per altri mezzi di trasporto per via ordinaria tra il porto franco e gli Stati esteri o viceversa, senza che riscossione né dazi	Art. 16 Allegato VIII Trattato di pace del 1947; <i>1. Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse, libertà di transito, in conformità alle consuete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione dei dazi doganali o</i>

			<p>doganali né tasse di effetto equivalente, ad eccezione dei diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati con contestuale divieto di adozione nei confronti delle merci a destinazione e in provenienza dal Porto franco di Trieste, di misure discriminatorie in materia di tariffe, di servizi e di norme doganali e fiscali.</p> <p>liberalizzazione delle autorizzazioni internazionali di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste</p>	<p><i>gravami che non siano quelli applicati in corrispettivo di servizi prestati.</i></p> <p><i>2. Il Territorio libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente strumento, sui territori su cui detto traffico transiterà in una direzione o nell'altra, faranno tutto quanto in loro potere per provvedere i mezzi più adeguati che sia possibile, sotto ogni rispetto, per assicurare la rapidità e il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole. Essi inoltre non applicheranno per quanto concerne il movimento delle merci a destinazione o in provenienza dal Porto franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.</i></p> <p><i>3. Gli stati che si assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, non adotteranno alcuna misura un materia di regolamenti o tariffe che possa deviare artificialmente il traffico del Porto Franco a favore di altri porti marittimi. I provvedimenti adottati dal governo jugoslavo per provvedere al traffico diretto ai porti della Jugoslavia meridionale, non saranno considerati come misure miranti a deviare artificialmente il traffico</i></p> <p>art.7 Decr. Comm. 29/55; art.7 Decr. Comm. n. 53/59 <i>"E' assicurata conformemente alle convenzioni ed agli impegni internazionali, la libertà di transito alle merci trasportate per ferrovia o per altri mezzi di trasporto per via ordinaria tra il "porto Franco" e gli Stati esteri viceversa senza che vengano riscossi né dazi doganali né tasse di effetto equivalente, ad eccezione dei diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati. Non sarà adottata, nei riguardi delle merci a destinazione ed in provenienza del "Porto Franco", alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, di servizi e di norme doganali e sanitarie.</i></p> <p>D.M. 17.1.1981, modificato con D.M. 4.5.2001 del Ministero dei Trasporti</p>
16. Agevolazioni fiscali			<p>In tutto il territorio di Trieste è applicato il c.d. credito triestino: il pagamento dei diritti doganali viene posticipato sino a 190 gg.</p>	<p>R.D. 1356/22 Decr. Min. 7207/II dd.18.06.23</p>

www.commercialistideltriveneto.org




GIORNATE del
TRIVENETO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

FINE PRESENTAZIONE

Riferimenti:

Corso del Popolo, 161 - 45100 Rovigo

Tel. 0444 964333 Fax. 0425 464385

segreteria@commercialistideltriveneto.org

www.commercialistideltriveneto.org